ELEMENTI di CCNL Art.62 BORSE DI STUDIO

È un contributo che spetta ai figli dei lavoratori (compresi gli adottivi e i minori in affido) e alle persone equiparate di cui concorre stabilmente al mantenimento, purché a carico delle/dei lavoratrici/lavoratori e nel rispetto del criterio seguito per l'individuazione dei titolari del diritto agli assegni familiari (per verificare i criteri, visita il sito internet <u>www.inps.it</u> o clicca <u>qui</u>), che:

- siano iscritti o frequentanti corsi regolari di studio in SCUOLE MEDIE, SIA INFERIORI CHE SUPERIORI, anche di qualificazione professionale, statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali (LIMITE DI ETÀ ANNI 21)
 Oppure
- siano iscritti a corsi di laurea e/o anche di laurea magistrale presso facoltà legalmente riconosciute ed abilitate al rilascio di lauree valide ad ogni effetto di legge (LIMITE DI ETÀ ANNI 26).

N.B. Per gli studenti disabili di ogni ordine e grado il limite di età non sarà applicato.

Il contributo **spetta** a condizione che:

- ✓ lo studente **abbia superato l'anno scolastico** (scuole Medie, Inferiori e Superiori, e scuole Professionali) o, se universitario, abbia conseguito almeno 40 crediti formativi alla fine della sessione d'esami dell'anno accademico di riferimento;
- √ non sia già beneficiario di altre borse di studio
- ✓ anche i figli a carico del coniuge del dipendente a condizione che non beneficino di provvidenze analoghe;

Il contributo non potrà superare la seguente durata:

Studenti Media Inferiore	3 anni
Studenti Medie Superiori o Scuole Professionali	5 anni
Studenti Universitari	Numero di anni di corso previsto dal piano di studi. Vale per i C.d.L. previsti sia nel vecchio che nel nuovo ordinamento.

GLI IMPORTI

Studenti Media Inferiore	74,89 €
Studenti Medie Superiori o Scuole Professionali	105,87 €
Studenti Universitari	216,91 €

Per gli studenti di scuola media superiore/scuola professionale e/o dell'università che, per mancanza di corsi di studio prescelti nel luogo ove risiede la famiglia, frequentino corsi in località diversa da quella di residenza, il contributo è aumentato rispettivamente di 51,65€ ed 77,47€. Agli studenti universitari iscritti al primo anno di corso verrà corrisposto, entro il mese di dicembre dell'anno d'iscrizione, l'importo di € 116,20 a titolo di anticipo. Entro il mese di marzo del secondo anno solare successivo si provvederà, dopo la presentazione del certificato attestante il conseguimento di almeno 40 crediti formativi per il primo anno accademico, al riconoscimento della differenza rispetto agli importi sopra indicati.

Avendo carattere assistenziale, gli importi di tali provvidenze non saranno soggette né a contribuzione né a tassazione.

LE TEMPISTICHE

La corresponsione è subordinata alla presentazione, da parte degli interessati, della certificazione attestante il sussistere delle condizioni richieste e viene effettuata:

Scuole Medie Inferiori e	ENTRO OTTOBRE DELL'ANNO DI		
Superiori*, Scuole Professionali	RIFERIMENTO		
Anticipo alle matricole	ENTRO DICEMBRE DELL'ANNO DI		
universitarie	ISCRIZIONE		
Universitari in corso	ENTRO MARZO DELL'ANNO		
	SUCCESSIVO A QUELLO ACCADEMICO		
	DI RIFERIMENTO		

^{*}Per coloro che conseguono il diploma, al termine del 5° anno delle Scuole Superiori, la scadenza per la presentazione della domanda di contributo è prorogata a **DICEMBRE 2020**.

Invitiamo a rivolgersi al proprio rappresentante FIRST CISL per conoscere le modalità operative per presentare la domanda all'interno della propria azienda.